

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2041

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROGGIANI, GIRELLI

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di rappresentanza delle associazioni dei pazienti e dei volontari negli organi direttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private

Presentata il 17 settembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La presente proposta di legge mira a rafforzare il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e dei volontari all'interno degli organi direttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private. Tale iniziativa si inserisce nell'ottica di promuovere una maggiore partecipazione civica e garantire che le esigenze dei pazienti e dei volontari siano adeguatamente rappresentate nelle sedi che riguardano la gestione delle attività sanitarie.

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge modifica l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introducendo l'obbligo per le regioni di garantire la partecipazione delle associazioni dei pazienti e dei volontari all'interno del collegio di direzione delle aziende e degli enti

del Servizio sanitario regionale, con riferimento, in particolare, alle associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Tale previsione ha lo scopo di assicurare che le decisioni del collegio di direzione tengano conto delle prospettive e delle necessità di coloro che vivono quotidianamente la realtà sanitaria, sia come pazienti che come volontari, secondo criteri di sussidiarietà.

Il comma 2 disciplina la partecipazione delle associazioni dei pazienti e dei volontari negli organi gestionali delle strutture sanitarie private. Si prevede che gli statuti delle strutture sanitarie private possano includere la partecipazione delle suddette associazioni nei loro organi direttivi, in

base a procedure definite da accordi stipulati tra le strutture e le associazioni stesse. Tali accordi permetteranno alle associazioni di individuare collegialmente uno o più rappresentanti, garantendo così una partecipazione effettiva e strutturata. Questa disposizione mira a promuovere la collaborazione e la sinergia tra il settore sanitario privato e le associazioni, riconoscendo il valore aggiunto che queste ultime possono apportare in termini di esperienza e competenza, sulla base delle osservazioni e sulle necessità formulate dai pazienti-degenti.

La proposta di legge si propone dunque di innovare la legislazione vigente in ma-

teria, favorendo una gestione sanitaria più inclusiva e partecipativa. Il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e dei volontari nei processi decisionali delle strutture sanitarie contribuirà a migliorare la qualità delle cure e a rendere i servizi sanitari più rispondenti ai bisogni della comunità. Si tratta di un passo significativo verso una sanità più trasparente e democratica, che riconosce il ruolo cruciale delle associazioni nel supporto ai pazienti e nella promozione della salute nello spirito dell'evoluzione nazionale e internazionale dei sistemi sanitari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella composizione del collegio di direzione le regioni prevedono la partecipazione delle associazioni dei pazienti e dei volontari iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

2. Gli statuti delle strutture sanitarie private possono prevedere la partecipazione, all'interno degli organi gestionali, delle associazioni dei pazienti e dei volontari, in qualunque forma costituite, riconosciute dall'ente medesimo. La partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei pazienti e dei volontari avviene sulla base di procedure definite da accordi stipulati tra le medesime strutture sanitarie private e le associazioni interessate, anche al fine di individuare collegialmente uno o più rappresentanti.



19PDL0106880